

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI SVILUPPO TOSCANA S.p.A. N. 312 DEL 21 DICEMBRE 2021

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EX D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i. NELL'AMBITO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE DI VENTURINA TERME (LI) DI PROPRIETÀ DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e della deroga di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d. Decreto Semplificazioni

CIG: Z383489BA1

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che Sviluppo Toscana S.p.A. è una società per azioni operante sotto il controllo diretto della Regione Toscana, che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell'approvazione della L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008;

Richiamato l'art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Richiamati gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società approvati con Delibera di Giunta Regionale 1321 del 26/10/2020 ed, in particolare, gli "*Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale*" impartiti a Sviluppo Toscana S.p.A.;

Richiamato l'articolo 3, comma 1 dello Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 29/03/2021, con la quale la Giunta Regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 28/2008, assenso preventivo al Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021 di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Venturina Terme (LI), Largo della Fiera n.10;

Dato atto che si rende necessaria l'attività di coordinamento della sicurezza compresa la predisposizione e cura di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti la sicurezza, nell'ambito dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A., sito Venturina Terme, Largo della Fiera n. 10;

Considerata la carenza in organico di personale abilitato a svolgere il ruolo di Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, si rende necessario prevedere la presenza di professionista e provvedere all'affidamento dell'incarico professionale per lo svolgimento di tale attività;

Richiamato l'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1 che "(...) Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: (...) d) dai soggetti di cui all'articolo 46";

Richiamato l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "(...) Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

Richiamata la Delibera A.N.A.C. n. 417 del 15.05.2019 recante "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019";

Richiamati

• l'art. 36, comma 1, del "Codice dei Contratti Pubblici", di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia,



tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

• l'art. 36, comma 2, lett. a), che legittima, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'adozione della procedura "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Vista

- la deroga introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, per forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, nonché per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;
- le successive modifiche apportate al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1 giugno 2021, ai sensi del quale, fino al 30 giugno 2023 per l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, nonché di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto; anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamati

- l'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, nella versione riformulata con la legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020, ai sensi del quale "(...) gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del presente codice";
- l'art. 32, comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (...)";

Visto l' art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

Dato atto:

- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori;
- che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo stimato inferiore ad € 40.000,00;
- che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in considerazione del limitato importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento amministrativo, evitando aggravio delle procedure di acquisizione;

Richiamati



- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- il "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" nella versione da ultimo aggiornata con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 70 del 04 Settembre 2020;

Ritenuto:

- di individuare il professionista, in possesso degli adeguati requisiti per svolgere l'incarico in oggetto, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- di verificare a tal fine la disponibilità del professionista Arch. Daniele Bracciaferri, con studio professionale inVia Moncini n.29 Massa Marittima (GR), Partita Iva 01588160539, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto con matricola n. 564;

Dato atto che si è previamente chiesto all'Arch. Daniele Bracciaferri di presentare preventivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra e che la spesa complessiva, ritenuta congrua, è pari ad Euro 3.802,50, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Preso atto che:

- il professionista ha dichiarato, con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);
- dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo il professionista dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- si è proceduto ad attivare le verifiche prescritte per gli affidamenti di importo pari a quello di cui in argomento;
- l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

Dato atto che la copertura finanziaria per il presente affidamento è prevista nel bilancio del corrente anno di esercizio;

Confermato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica "(...) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e lettera b)";
- il contratto sarà stipulato in forma scritta con apposizione di firma elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z383489BA1 relativo alla presente fornitura di servizio:



Riscontrata la regolarità delle procedure seguite, nonché dell'esito dei controlli effettuati e ritenuta congrua la suddetta spesa con riferimento alle prestazioni richieste per questa particolare tipologia di intervento, ritiene di potersi procedere all'aggiudicare in via definitiva al Arch. Daniele Bracciaferri, con studio professionale inVia Moncini n.29 - Massa Marittima (GR), Partita Iva 01588160539, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto con matricola n. 564, l'incarico per il coordinamento della sicurezza nell'ambito dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A., sito Venturina Terme, Largo della Fiera n. 10, per un importo pari a Euro 3.802,50, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Dato atto che la durata dell'incarico è stabilita nel contratto d'incarico e che il corrispettivo pattuito sarà liquidato, in relazione alle scadenze stabilite nel disciplinare d'incarico, in successive tranche correlate allo stato di avanzamento della prestazione richiesta;

Dato atto che le prestazioni richieste saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed allo "schema di contratto - disciplinare di incarico" che si allega al presente provvedimento;

Stabilito che ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e smi.. il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto

DECRETA

- di prendere atto delle premesse, parti integranti del presente dispositivo;
- di procedere all'affidamento diretto, dell'incarico professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza nell'ambito dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A., sito Venturina Terme, Largo della Fiera n. 10, in favore dell'Arch. Daniele Bracciaferri, con studio professionale inVia Moncini n.29 - Massa Marittima (GR), Partita Iva 01588160539, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto con matricola n. 564, per un corrispettivo determinato in Euro 3.802,50, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- di dare atto che l'importo di prestazione di cui sopra trova copertura nel Bilancio previsionale per l'anno 2022;
- di dare atto che la prestazione oggetto del presente affidamento dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare che si approva con il presente atto e depositato agli atti dell'ufficio;
- di stabilire che il contratto relativo all'affidamento del presente incarico sarà successivamente stipulato ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- di riservarsi di procedere al pagamento dell'importo sopra indicato a seguito dell'espletamento dell'incarico
 conferito con il presente atto e a seguito dell'emissione dei documenti fiscali a cura del suddetto operatore
 economico;
- di precisare che il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG: Z383489BA1;



- di precisare che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura;
- di dare atto che la presente procedura è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione "*Società Trasparente*" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 "*Legge Anticorruzione*".

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura

jenog: